

PRINCIPALI MODIFICHE APPORTATE
ALLA LEGGE FALLIMENTARE
DAL D.L. 179/2012
Rag. Simone Gori – ODCEC Pistoia

* * * FALLIMENTO * * *

Il D.L. 179/2012 (*Decreto Sviluppo bis*) convertito nella Legge 221/2012 e successivamente integrato dalla Legge 228/2012 (*Legge Stabilità 2013*) ha esteso al fallimento ed alle altre procedure concorsuali l'utilizzo, in via privilegiata, della Posta Elettronica Certificata (di seguito, per brevità, P.E.C.) quale strumento di comunicazione, lasciando ai più tradizionali mezzi finora utilizzati (raccomandata, telefax, etc.) una posizione pressoché residuale.

L'introduzione dell'utilizzo della PEC nelle procedure concorsuali viene imposto sostanzialmente in tutte le fasi essenziali e riguarda, nella fattispecie del fallimento, la maggior parte delle comunicazioni fra il Curatore ed i creditori o i titolari di diritti sui beni appresi al fallimento.

Con la modifica introdotta dall'articolo 1, comma 19, della *Legge di stabilità* del 24 dicembre 2012, n° 228, in vigore dal 01.01.2013, viene sancito, in ordine temporale, il primo adempimento formale a carico del Curatore e degli altri organi delle procedure.

Il neo introdotto comma 2-bis dispone infatti: *"Il Curatore, il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 163 del regio decreto 16 marzo 1942, n° 267, il commissario liquidatore e il commissario giudiziale nominato a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 8 luglio 1999, n° 270, entro 10 giorni dalla nomina, comunica al Registro delle Imprese, ai fini dell'iscrizione, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata"*.

Detto adempimento (i cui termini si ritiene fossero più appropriati se fatti decorrere dalla accettazione anziché dalla nomina, posto che in mancanza di quest'ultima viene meno la necessita di fare comunicazioni al Registro Imprese) deve essere evaso dal Curatore, ovviamente, per via telematica utilizzando il modello S2 + intercalare P (per le società) ed il modello I2 per le ditte individuali.

Il Curatore può provvedere a questo adempimento anche mediante l'inserimento dell'indirizzo PEC nella dichiarazione imposta dall'art. 29, c. 6, DL 78/2010 (da eseguirsi entro 15 gg dall'accettazione) anticipandone il termine di invio.

La norma in questione non detta una espressa sanzione per il mancato rispetto di tale obbligo ma si ritiene che tale violazione possa giustificare la revoca del Curatore (così come degli altri organi delle procedure).

Questo adempimento consente a chiunque di conoscere l'indirizzo dell'organo della procedura che interessa ed è per questo motivo che si ritiene opportuno che il professionista nominato comunichi, al Registro Imprese, un indirizzo PEC "dedicato" per ciascuna procedura.

Tale indicazione (ovvero una PEC "dedicata") permette di avere una via di accesso e di risposta senza rischi di dispersione o di errore e, soprattutto, nel caso di sostituzione del Curatore quest'ultimo si limiterà a fornire al suo successore, l'indirizzo PEC "dedicato" e la relativa password.

Considerando inoltre il fatto che il professionista è diventato il vero e proprio depositario degli atti, in luogo della cancelleria del tribunale, a maggior ragione appare opportuno (non obbligatorio) che egli utilizzi uno specifico indirizzo PEC per ciascuna delle procedure a lui assegnate. Si ritiene altresì che i costi sostenuti per l'attivazione dell'indirizzo PEC "dedicato" debbano imputarsi fra le spese di gestione, in quanto, sostenuti nell'interesse della massa su specifiche prescrizioni di legge.

La nuova norma prevista con l'introduzione del comma 2-*bis*, non è integralmente applicabile a quelle procedure in corso alla data del 19.12.2012 in quanto il rispetto del termine di 10 giorni dalla nomina non è attuabile per ovvie ragioni; si ritiene pertanto che in queste fattispecie il Curatore debba provvedere alla comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese nel più breve tempo possibile ed in ultima ratio entro e non oltre il termine del 30.06.2013 così come previsto per le procedure di cui all'art. 17, comma 5°, del DL 179/2012.

Il nuovo art. 31 bis (introdotto nella Legge Fallimentare dall'art. 17, comma I, lett. b) del D.L. 179/2012, convertito, con modificazioni dalla Legge 221/2012) dispone che le comunicazioni ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni appresi alla procedura che la legge o il giudice delegato pone a carico del curatori, sono effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata da loro indicato nei casi previsti dalla legge. Questa introduzione fa sì che sia posto a carico del Curatore l'obbligo di reperire, presso il competente Registro Imprese o presso l'istituendo Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e Professionisti (I.N.I.P.E.C.I.P.), gli indirizzi di posta elettronica certificata dei creditori e dei titolari di diritti, al quale effettuare tutte le comunicazioni previste a suo carico.

L'introduzione dell'art. 31 bis va a sancire l'istituzione di un "dialogo telematico" fra Curatore e creditori o titolari di diritti sui beni il cui obbligo di attivazione, nella fattispecie del fallimento, è posto, in prima battuta, a carico del curatore fallimentare come vedremo qui di seguito; sarà infatti il curatore, con la comunicazione ex art. 92 L.F., ad avviare il dialogo telematico per quelle procedure

in cui alla data del 19.12.2012 detta comunicazione non sia ancora stata effettuata, diversamente, per le procedure in cui, a tale data, si sia già provveduto ad inviare l'avviso ex art. 92 L.F. il Curatore dovrà, entro il 30.06.2013, trasmettere a tutti i creditori e titolari di diritti sui beni, apposita comunicazione con la quale trasmette il proprio indirizzo PEC e li invita a comunicare il loro entro i tre mesi successivi.

A questo punto il "dialogo telematico", del curatore con i creditori e i titolari di diritti, è avviato e seguirà questo canale per tutta la durata della procedura, con l'obbligo posto a carico del curatore (vedi art. 31 bis c. 3 L.F.), di conservare tutta la corrispondenza inviata e ricevuta per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla chiusura della stessa.

Quando la mancata instaurazione del "dialogo telematico" è direttamente imputabile al creditore destinatario, ovvero nei casi in cui quest'ultimo non abbia comunicato la propria PEC o nel caso di mancata ricezione per cause a questi imputabile, il Curatore eseguirà le comunicazioni a lui indirizzate, esclusivamente, mediante deposito, in forma cartacea, in cancelleria.

In estrema sintesi si riepilogano qui di seguito le modalità ed i termini di attuazione:

	PROCEDURE DICHIARATE DAL 01/01/13	PROCEDURE DICHIARATE ANTE 01/01/13
COMUNICAZIONE PEC AL REGISTRO IMPRESE (Art. 1, c. 19, Legge 228/2012)	ENTRO 10 gg DALLA NOMINA	NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE (e comunque non oltre il 30-06-13)
	PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1 C. 4 DL 179/2012	PROCEDURE DI CUI ALL'ART. 1 C. 5 DL 179/2012
DECORRENZA EFFETTI	DAL 19.12.2012	DAL 31.10.2013
PRIMA COMUNICAZIONE UTILE		
FALLIMENTO	avviso ex ART. 92 L.F.	entro il 30.06.2013
CONCORDATO PREVENTIVO	avviso ex ART. 171 L.F.	entro il 30.06.2013
LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA	avviso ex art. 207 L.F.	entro il 30.06.2013
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA	avviso ex ART. 22 Dlgs 70/99	entro il 30.06.2013

NUOVI CONTENUTI DELL'AVVISO EX ART 92 L.F. E DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE ALLO STATO PASSIVO

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. 179/2012, la comunicazione ai creditori, ex art. 92 L.F., non deve più essere effettuata a mezzo posta o

alternativamente, secondo una scelta discrezionale, a mezzo telefax o posta elettronica, ma a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata delle Imprese e dei Professionisti ed in ogni caso a mezzo lettera raccomandata o telefax presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore.

Il legislatore ha così sostituito lo strumento di informazione con cui il Curatore avvisa i creditori con l'avvertimento, ai creditori, delle conseguenze di cui agli artt.:

- 31 bis, c. 2 : ovvero in caso di omessa indicazione dell'indirizzo PEC da parte del creditore per cause a lui imputabili, il curatore esegue tutte le comunicazioni esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

- 93, c. 3, n. 5: ovvero l'onere in capo al creditore di indicare in proprio l'indirizzo PEC al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura nonché l'onere di comunicare le eventuali variazioni.

L'entrata in vigore della suddetta norma decorre dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 179/2012 (19.12.2012) relativamente alle procedure di fallimento pendenti rispetto alle quali, alla stessa data, non sia ancora stata effettuata la comunicazione qui in esame.

Nei confronti di quelle procedure che invece alla stessa data sia stata effettuata la comunicazione in trattazione, l'entrata in vigore della normativa decorre dal 31.10.2013 con l'onere per il Curatore, entro il 30.06.2013 di comunicare il proprio indirizzo PEC a tutti i creditori ed ai terzi titolari di diritti sui beni, ed invitandoli a comunicare, entro tre mesi, il loro indirizzo di PEC al qual ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura.

Per quanto attiene alle modifiche apportate all'art. 93 L.F. si evidenzia come il DL 179/2012 abbia introdotto l'obbligo dell'inoltro in via telematica della domanda di ammissione al passivo direttamente all'indirizzo PEC del curatore, unitamente alla documentazione, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo; con questa innovazione si trasferisce pertanto al Curatore il potere certificativo proprio delle Cancellerie, senza nulla perdere quanto a garanzie di certezza e trasparenza.

- Per quanto attiene alla tempestività del deposito (ergo inoltro telematico) della domanda essa risulterà dal sistema di gestione della PEC ai sensi dell'art. 10 del DPR 60/2005 concernente il riferimento temporale che il gestore deve osservare.

In pratica, in forza dell'art. 22, comma 3 del Dlgs 82/2005 (1) qualsiasi creditore può formare una domanda di ammissione al passivo in forma cartacea, sottoscriverla e spedirla mediante PEC, se dotato di tale strumento, oppure affidarla ad altro soggetto che ne disponga e possa eseguire la trasmissione.

- Per quanto attiene alla documentazione da allegare alla domanda nessun documento cartaceo dovrà più essere depositato in cancelleria, fatta eccezione per i titoli di credito in originale. In alternativa al deposito del titolo di credito in originale, il creditore potrà depositare in cancelleria una copia, previa annotazione sull'originale del titolo al portatore o all'ordine, da parte della cancelleria, dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

Le modalità di trasmissione delle domande di ammissione al passivo di cui al riformato art. 93 L.F. si applicano anche alle eventuali domande tardive ex art. 101 L.F.

1) *Dlgs 82/2005 Art. 22, c. 3 - Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*

...Le copie su supporto informatico di documenti formati in origine su altro tipo di supporto sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte, se la loro conformità all'originale e' assicurata dal funzionario a ciò delegato nell'ambito dell'ordinamento proprio dell'amministrazione di appartenenza, mediante l'utilizzo della firma digitale e nel rispetto delle regole tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 71.

ART. 95 – NUOVE INCOMBENZE PER IL CURATORE

Il Curatore ricevute le domande di ammissione al passivo e la relativa documentazione all'indirizzo PEC comunicato, procede all'esame delle domande sostanzialmente come faceva prima dell'introduzione delle modifiche di cui al DL 179/2012.

Le novità introdotte in questo articolo riguardano invece il secondo comma ove si impone al curatore di trasmettere (con il proprio indirizzo PEC), sempre nel termine di 15 giorni anteriori l'udienza di verifica, il progetto di stato passivo a tutti i creditori e titolari di diritti sui beni all'indirizzo PEC indicato nella domanda di ammissione al passivo.

Il Curatore deve comunque (fatto salvo quanto disposto dall'art. 16 bis del DL 179/2012 – deposito telematico obbligatorio a decorrere dal 30.06.2014), provvedere, sempre nel termine di 15 giorni anteriori l'udienza di verifica, al deposito in cancelleria del progetto di stato passivo, corredato delle relative domande.

Nonostante al comma 2 dell'articolo in trattazione sia ancora utilizzato il verbo "depositare" si ritiene più conforme allo spirito della riforma digitale interpretarlo come trasmissione con modalità telematica. Tale trasmissione, almeno fino a completa operatività dei sistemi PCT e SIECIC, potrà essere effettuata solo per il tramite della piattaforma telematica attivata dall'ufficio ai fini della gestione

informatizzata delle procedure (nel caso del Tribunale di Pistoia attraverso Procedure.it) .

Il deposito in cancelleria del progetto, in copia cartacea, è comunque necessario quale assolvimento della modalità di comunicazione residuale prevista dall'art. 31 bis L.F., ovvero quando vi siano creditori e terzi aventi diritti sui beni ai quali non è pervenuto neanche il progetto per non aver essi comunicato l'indirizzo PEC o la sua variazione.

Con il messaggio di trasmissione del progetto di stato passivo il curatore dovrà altresì ricordare ai ricorrenti che potranno effettuare le osservazioni e trasmettere gli eventuali documenti integrativi almeno cinque giorni prima dell'udienza esclusivamente a mezzo PEC e dovrà altresì trasmettere ai ricorrenti il codice per l'accesso all'area riservata del sito web del Tribunale o all'eventuale piattaforma telematica utilizzata (attualmente per il tribunale di Pistoia è procedure.it) con avvertimento che lì potranno consultare tutte le domande presentate con i relativi documenti.

Orbene tutta la documentazione pervenuta al Curatore, a corredo della domanda di partecipazione al passivo, non potrà restare nella sola disponibilità dello stesso (avendola quest'ultimo ricevuta al proprio indirizzo PEC) in quanto anche il giudice, il giorno dell'udienza di verifica, deve poterla consultare, così come i creditori devono essere posti nella condizione di prenderne visione, al fine di formulare eventuali osservazioni alle proposte formulate dal Curatore sulle domande presentate da altri creditori.

Pertanto:

- per quanto attiene il Giudice egli usufruirà della piattaforma telematica o di eventuali supporti di memoria esterna (cd, pen drive, chiavi usb, etc) per la consultazione della documentazione a corredo della domanda di ammissione presentata dal creditore;
- per quanto riguarda invece i creditori ed i terzi titolari di diritti essi saranno abilitati all'accesso (con ID e PSW personalizzate) nella piattaforma telematica adottata dal tribunale o al sito del curatore, mediante l'utilizzo di specifiche aree riservate.

LA SOSTITUZIONE INTEGRALE DELL' ART. 97

Con il DL 179/2012, l'articolo in questione è stato integralmente sostituito ed ha il seguente tenore: "Il Curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di

esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda”.

La nuova norma è molto semplificata in quanto prevede la comunicazione ai creditori dell'intero documento concernente lo stato passivo e tale comunicazione dovrà avvenire a mezzo PEC (“...trasmettendo...”) e, solo in via residuale, con il deposito in forma cartacea presso la cancelleria per quei ricorrenti che non abbiano fornito l'indirizzo PEC o la sua variazione.

ULTERIORI ATTI DA COMUNICARE A MEZZO POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

In virtù della norma generale introdotta con l'articolo 31 bis L.F., il Curatore effettuerà tutte le comunicazioni ai creditori e titolari di diritti sui beni con lo stesso meccanismo finora esaminato ovvero a mezzo PEC e, come abbiamo visto, solo in via residuale a mezzo deposito in cancelleria in forma cartacea.

Pertanto le ulteriori comunicazioni da effettuare a mezzo PEC saranno, seguendo l'ordine numerico degli articoli, le seguenti:

RELAZIONE SEMESTRALE AL GIUDICE (ART. 33 L.F.):

con l'aggiunta introdotta al 5° comma dal DL 179/2012 una copia della relazione dovrà essere trasmessa ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine per il deposito delle osservazioni da parte del Comitato dei Creditori; sintetizzando si può riassumere in questi termini:

- il Curatore trasmette il rapporto semestrale sia al Comitato dei Creditori (via PEC) che alla Cancelleria (tramite piattaforma telematica);
- il comitato dei Creditori, in carenza di un diverso termine posto dal Curatore, ha tempo 15 giorni per trasmettere al professionista, sempre via PEC, eventuali osservazioni;
- entro i 15 giorni successivi al decorso del termine per le osservazioni il Curatore trasmette, via PEC, copia della relazione a tutti i creditori ed ai titolari di diritti nonché al Registro Imprese.

NON LUOGO ALL'ACCERTAMENTO DEL PASSIVO (ART. 102 L.F.):

con la modifica al 3° comma dell'art. 102 L.F., apportata dal DL 179/2012, il Curatore dovrà trasmettere a mezzo PEC, ai creditori che hanno presentato domanda di ammissione allo stato passivo, copia del decreto motivato di cui al 1° comma.

PIANO DI RIPARTO (ART. 110 L.F.):

sia per quanto riguarda i riparti parziali che per il riparto finale il Curatore, a norma del sostituito 2° comma, deve trasmettere a tutti i creditori (ivi compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi ex art. 98 L.F.)) copia del progetto di riparto, a mezzo posta elettronica certificata, .

DEPOSITO DEL RENDICONTO (ART. 116 L.F.):

con la integrale sostituzione del 2° comma, il Curatore deve dare immediata comunicazione, a mezzo PEC, a tutti i creditori dell'avvenuto deposito del conto della gestione e della fissazione dell'udienza per la discussione, allegando copia del rendiconto ed avvisandoli che possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza sempre a mezzo PEC all'indirizzo del Curatore, così come disposto dall'art. 93, c. 2, L.F.

ESAME DELLA PROPOSTA DI CONCORDATO FALLIMENTARE (ART. 125 L.F.)

Al primo comma è stata aggiunta l'incombenza, per il terzo ricorrente, di indicare nella proposta l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni; in difetto si applicano le disposizioni di cui all'art. 31 bis L.F.

Il 2° comma, integralmente sostituito, recita: "...valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, che venga comunicata a cura di quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata,...".

GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE (ART. 129)

Con l'entrata in vigore del DL 179/2012, il riformato comma 2, dispone che il curatore dia immediata comunicazione dell'avvenuta approvazione della proposta al proponente ed ai creditori dissenzienti, a mezzo posta elettronica certificata. Solo nei riguardi del fallito è prevista, in via residuale qualora egli non disponga di PEC, la comunicazione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

PROCEDIMENTO DI ESDEBITAZIONE (ART. 143 L.F.)

Viene introdotto in questo articolo l'obbligatorietà per il Curatore di trasmettere a tutti i creditori, a mezzo posta elettronica certificata, copia del ricorso e del decreto del tribunale.

CONCORDATO PREVENTIVO

Le novità introdotte dal DL 179/2012 riguardano, seppur in termini più modesti, anche il concordato preventivo. Anche il commissario giudiziale è tenuto ad effettuare, entro 10 giorni dalla nomina, la comunicazione del proprio indirizzo PEC al Registro delle Imprese.

Gli adempimenti necessari per l'attivazione del dialogo telematico fra commissario e creditori si attuerà con gli stessi criteri di massima applicati al fallimento, ovvero:

1. nei concordati ove la comunicazione ex art. 171 L.F. sia già stata effettuata alla data del 19.12.12, la nuova disciplina, introdotta del DL 179/2012, si applica a partire dal 01.11.13 con obbligo da parte del commissario di comunicare a tutti i creditori, entro il 30.06.13 il suo indirizzo PEC (dedicato) invitando questi ultimi a fornire il loro entro tre mesi.
2. nei concordati ove la comunicazione ex art. 171 L.F. non è stata effettuata il commissario utilizzerà la predetta comunicazione, da trasmettere a tutti i creditori, la quale dovrà contenere:
 - il proprio indirizzo di posta elettronica certificata;
 - l'invito a indicare, entro 15 giorni, un indirizzo di posta elettronica certificata e le eventuali successive variazioni, con l'avvertimento che in difetto le successive comunicazioni verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Successivamente il commissario giudiziale provvederà a redigere la relazione particolareggiata ex art. 172 L.F., di cui dovrà depositarne copia in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori, nonché trasmetterne copia a questi ultimi, nel medesimo termine, a mezzo posta elettronica certificata.

Sempre tramite posta elettronica certificata il commissario deve comunicare ai creditori l'apertura del procedimento di revoca del concordato ex art. 173 L.F.

In caso di concordato con cessione di beni omologato, il commissario trasmetterà, via PEC a tutti i creditori, la copia della relazione ricevuta dal commissario liquidatore ex art. 182 c. 6 L.F. Il commissario provvederà inoltre all'inserimento di copia della suddetta relazione nella piattaforma telematica procedure.it)